

Nel modello IRAP al debutto il prospetto delle dichiarazioni integrative

Possibile recuperare l'imposta non dovuta per assenza di autonoma organizzazione

/ Luca FORNERO

Su *Eutekne.info* ci siamo già soffermati sulla possibilità di presentare una o più [dichiarazioni integrative](#) al fine di **azzerare** il debito d'imposta presente nella dichiarazione originaria, evidenziando nel contempo come tale modo di operare non consenta di escludere a priori una contestazione degli uffici, posto che, dal punto di vista normativo non sono mai stati chiariti i nessi tra integrativa ([art. 2](#) del DPR 322/98) e istanza di rimborso ([art. 38](#) del DPR 602/73). In effetti, il completo ripensamento del contribuente circa la presenza dell'autonoma organizzazione potrebbe non rientrare nel concetto di "errore" od "omissione" tale da legittimare l'integrativa (si veda "[Autonoma organizzazione alla prova dell'integrativa](#)" del 15 marzo 2017).

Una delle situazioni che può essere gestita in questo modo è quella della dichiarazione IRAP che si vuole emendare (o meglio, azzerare) poiché si ritiene, diversamente da quanto effettuato in origine, **non presente** il requisito dell'[autonoma organizzazione](#).

Soffermandoci su tale ipotesi, in ordine alle modalità di compilazione delle dichiarazioni integrative, rileva l'[art. 2](#) comma 8-*bis*, secondo periodo, del DPR 322/98, a norma del quale "nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, (...) nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa".

Si supponga, ad esempio, di dover recuperare l'IRAP non dovuta relativa ai periodi d'imposta dal 2012 al 2015, presentando le relative dichiarazioni integrative. Operativamente, occorre procedere come segue.

I crediti IRAP emergenti da ognuna delle dichiarazioni rettificative dal 2013 (relativa al 2012) al 2016 (relativa al 2015) dovranno essere indicati nella **sezione XVIII** del quadro IS (di nuova istituzione) della dichiarazione IRAP 2018 (relativa al 2017) all'interno della colonna 5 dei righe da IS91 a IS95 e poi sommati, riportando il totale nella colonna 5 del rigo IS96.

Come si legge nelle [istruzioni](#) alla dichiarazione IRAP, "il credito derivante dal minor debito o dal maggiore

credito risultante dalla dichiarazione integrativa concorre alla liquidazione dell'imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Pertanto per i soggetti che determinano la base imponibile nei quadri IQ, IP, IC, IE o IK (sez. II e III), l'importo di rigo IS96, colonna 5, deve essere **portato in diminuzione** dell'importo di rigo IR26 o in aumento del rigo IR27 del quadro IR".

La sezione XVIII del quadro IS della dichiarazione IRAP 2017 (relativa al 2016), ove presentata al fine di evidenziare il credito IRAP relativo al 2016, **non deve** essere compilata, atteso che nel 2016 non è stata presentata alcuna dichiarazione rettificativa. Tale sezione dovrebbe invece essere compilata laddove nel 2016 sia stata presentata, ad esempio, una dichiarazione rettificativa IRAP 2015 relativa al 2014, per evidenziare un credito IRAP emerso in tale anno.

Credito da compensare in F24

Ai sensi dell'[art. 2](#) comma 8-*bis* del DPR 322/98, i crediti emergenti dalle dichiarazioni integrative dal 2013 (relativa al 2012) al 2015 (relativa al 2014), essendo esse presentate oltre il 30 settembre 2016 (cioè, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione IRAP 2016, relativa al 2015), possono essere utilizzati, nel modello F24, in compensazione di debiti fiscali e contributivi maturati a partire dal periodo d'imposta **2018** (vale a dire, dal periodo d'imposta successivo a quello della relativa presentazione).

All'atto della compensazione nel modello F24, occorrerà utilizzare il codice tributo relativo al saldo IRAP (**3800**) e indicare, come anno di riferimento, il 2017, atteso che, come sopra evidenziato, i crediti IRAP emergenti dalle dichiarazioni integrative concorrono alla liquidazione dell'IRAP a credito della dichiarazione IRAP 2018 (relativa al 2017).

Nessun **vincolo** è invece previsto per il credito risultante dalla dichiarazione integrativa IRAP 2016 relativa al 2015, il quale può quindi essere utilizzato in compensazione di debiti fiscali e contributivi maturati anche prima del periodo d'imposta 2018 (indicando, in questo caso, come anno di riferimento, il 2015).